



COMUNE DI MAMOIADA

Area Vigilanza
" Servizio Polizia Locale"
PROVINCIA DI NUORO
Corso Vittorio Emanuele III, 50 – 08024 Mamoiada

C.F. 93002340912 – Tel. 0784/56023 – 569004 – Fax 0784/56700 - C.C.P. 12201083 – Codice
IBAN IT34I0101586720000065015838 – e mail: info@comune.mamoiada.nu.it -
protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

Ordinanza n° 3 Prot. N° 355 del 22.01.2018

OGGETTO: Custodia e conduzione dei cani.

IL SINDACO

CONSIDERATO che pervengono numerose segnalazioni di cittadini i quali lamentano l'inadeguata custodia e conduzione dei cani;

RAVVISATO che l'inadeguata custodia comporta inconvenienti igienico sanitaria derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, strade, piazze e aree verdi del centro abitato;

ACCERTATO che l'inadeguata custodia e conduzione dei cani può costituire pericolo per la sicurezza pubblica;

RITENUTO di adottare i provvedimenti conseguenti per limitare i disagi ed evitare problemi igienici alla cittadinanza e per garantire maggiore sicurezza e pulizia del centro abitato;

CONSIDERATA l'esigenza di dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa statale e regionale in ordine agli obblighi dei proprietari e detentori dei cani;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n° 281, titolata "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 14/01/2008 sulla " Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. n.23 del 28/01/2008);

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 03/03/2009 concernente la "Tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani", come modificata con ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011;

VISTA la L.R. n. 21 del 18 maggio 1994, " Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina;

VISTE le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n° 17/39 del 27 aprile 2010;

VISTA la legge 689/1981;

VISTI gli articoli 672 - " Omessa custodia e malgoverno di animali", e 727 - "Abbandono degli animali", del c.p.;

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267, relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli enti locali;

VISTI gli art.50 c.5 e 54 del Dlgs del 18/08/2000, n.267.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO di abbandonare e/o lasciare vagare liberamente i cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero nelle aree private non adeguatamente recintate e chiuse.

E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI E I DETENTORI DI CANI:

- di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il servizio veterinario ASSL, come disposto dall'art.5 della L.R. n. 21 del 18/05/1994;
- di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,5 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- di portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane ove vi sia rischio per l'incolumità di persone e/o di animali o su richiesta dell'autorità competente;
- di non affidare il cane a minori o persone non in grado di gestirlo correttamente;
- di far si che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- di munirsi di apposita attrezzatura (paletta, sacchetto, pinze) per l'immediata raccolta degli escrementi e la relativa pulizia durante la conduzione del cane nell'abitato;
- di segnalare sempre la presenza di cani da guardia all'esterno delle abitazioni, fabbricati, giardini e terreni, anche recintati e adottare le misure adeguate ad evitare la possibile fuga e i conseguenti pericoli per l'incolumità di persone e animali.

I cani preposti alla custodia delle greggi sono esentati dall'obbligo del guinzaglio quando si trovano in aree rurali a condizione che gli stessi siano sempre tenuti sotto sorveglianza per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo o molestia in danno di altri animali o persone;

E' VIETATO catturare animali randagi e/o vaganti fatta eccezione per gli interventi di cattura e prelievo effettuati dalle autorità competenti.

DEROGHE

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate ,di Polizia, di Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed ai cani a sostegno di persone diversamente abili.

SANZIONI

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le sanzioni in conformità alle disposizioni dell'art.7 bis del Dlgs n. 267/2000 il quale dispone che gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione e ordinanze sindacali e regolamenti comunali debbano essere comprese tra euro 25,00 ed euro 500,00.

SANZIONI ACCESSORIE

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di Vigilanza, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, procedono al sequestro dell'animale ai fini della confisca e al ricovero dello stesso presso strutture pubbliche o private convenzionate e ogni onere di custodia e mantenimento sarà posto, con la rivalsa spese, a carico del proprietario.

Il sequestro si applicherà conformemente al disposto di cui alla L.689/81 e al D.P.R. 571/82-capo II.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nonché sul sito internet del Comune e una copia dovrà essere trasmessa, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando del Corpo Forestale di Nuoro.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale amministrativo regionale oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
Luciano Barone



